Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2001

concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2001) 749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/245/CE)

(GU L 88 del 28.3.2001, pag. 19)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1980/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006	L 368	96	23.12.2006

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2001

concernente la non iscrizione dello zineb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2001) 749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 [4] della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 [6], stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Lo zineb è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Tutti i notificanti di detta sostanza attiva hanno comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intendono più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetteranno ulteriori informazioni.

(5) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.
[3] GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
[4] GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.
[5] GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.
[6] GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

▼B

(6) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti zineb, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 18 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(7) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ([1]).

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo zineb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

▼M1

Articolo 2

1. Gli Stati membri garantiscono che:

a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti zineb siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zineb.

2. In deroga al paragrafo 1, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zineb, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti con tale sostanza per l'impiego su colture orticole, vite, tabacco, mele e frutta con nocciolo, alle seguenti condizioni:

a) il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b) l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

▼B

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva

([1]) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

▼B

91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

▼M1

In deroga al primo paragrafo, il periodo di moratoria eventualmente concesso dalla Bulgaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere il più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2009.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.